#### Regione Umbria

## REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2012, n. 12

Norme di attuazione dell' <u>articolo 10, comma 2 della</u> <u>legge regionale 25 luglio 2006, n. 11</u> (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale).

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 27/07/2012

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' <u>articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale</u>. La Presidente della Giunta regionale emana il seguente il seguente regolamento:

# Art. 1 (Oggetto)

- 1. Il presente regolamento, ai sensi dell' <u>articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11</u> (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale), disciplina le condizioni per la concessione di finanziamenti per lo svolgimento di progetti sull'open source di cui all'articolo 6 della medesima l.r. 11/2006.
- 2. I progetti di cui al  $\underline{\text{comma 1}}$  sono finanziati tramite il Fondo per lo sviluppo del software open source, di seguito denominato fondo, di cui all'articolo  $\underline{\text{8 della}}$   $\underline{\text{l.r. }}$  11/2006 .

#### Art. 2

### (Progetti sull'open source)

- 1. I progetti sull'open source di cui all' <u>articolo 1</u>, realizzati da enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, devono essere finalizzati:
- *a)* allo sviluppo, diffusione e conoscenza del free libre open source software (FLOSS);
  - b) all'utilizzo consapevole di strumenti informatici liberi;
- c) alla diffusione di licenze d'uso aperte per prodotti software, cartacei ed artistici, nonché alla diffusione di standard e formati di rappresentazione dei dati aperti;
- d) alla diffusione di dati pubblici esistenti, usando le licenze d'uso e formati aperti di cui alla <u>lettera c</u>) ;
- e) agli obiettivi generali di interoperabilità, attraverso l'uso di standard, interfacce e protocolli aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.

#### Art. 3

(Programma annuale per incentivazione progetti sull'open source)

- 1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di cui all' articolo 6 della l.r. 11/2006.
- 2. Il programma annuale definisce le priorità e i criteri di ordine generale per la realizzazione dei progetti sull'open source individuando:
- a) i progetti di sistema trasversali a più enti pubblici e/o istituzioni scolastiche e la quota del fondo da destinare a tali progetti;
- b) la quota del fondo da destinare a singoli progetti da selezionare tramite avviso.
- 3. L'avviso di cui al <u>comma 2, lettera b)</u> stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti, la cui durata non può superare dodici mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento.
- 4. L'avviso di cui al <u>comma 2</u> è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Centro di competenza sull'open source (CCOS) di cui all' <u>articolo 9 della l.r. 11/2006</u>, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

#### Art. 4

(Centro di competenza sull'open source)

- 1. Il CCOS, di cui all' articolo 9 della l.r. 11/2006, svolge i seguenti compiti:
  - a) predispone la proposta di programma annuale di cui all' articolo 3;
- b) riceve le domande di finanziamento di cui all' <u>articolo 3, comma 3</u> ne cura l'istruttoria, verifica l'ammissibilità e la congruità tra il progetto presentato e il programma annuale;
  - c) redige una graduatoria dei progetti idonei ed individua quelli finanziabili;
- d) comunica, in via telematica, ai soggetti interessati l'ammissione al finanziamento dei progetti da realizzare;
- e) effettua il monitoraggio sulla realizzazione dei progetti, anche tramite accertamenti mirati o a campione, per la verifica del rispetto di quanto previsto dal programma annuale e dai singoli progetti da realizzare;
- f) trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti.

#### Art. 5

(Presentazione dei progetti sull'open source selezionati tramite avviso)

1. L'ente pubblico e/o l'istituzione scolastica interessata presenta al CCOS, esclusivamente in via telematica, apposita domanda di finanziamento per lo

svolgimento di un progetto sull'open source di cui all' <u>articolo 3, comma 2, lettera b)</u> .

- 2. In caso di partecipazione ad un progetto di una aggregazione costituita da più enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, il progetto è presentato da un ente capofila che si assume la responsabilità rispetto alla realizzazione e alla rendicontazione del progetto complessivo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante di ogni singolo ente e/o istituzione che ne attesta la partecipazione.
- 3. Eventuali varianti al progetto ammesso al finanziamento, richieste da parte dell'ente responsabile, devono essere preventivamente autorizzate dal CCOS.
  - 4. Le varianti al progetto finanziato devono garantire:
- a) la rispondenza del progetto medesimo agli obiettivi e alle finalità dichiarate;
  - b) che l'importo del finanziamento non venga aumentato;
- c) che il rapporto del finanziamento concesso e la spesa totale del progetto non sia variato.

#### Art. 6

(Rendicontazione dei progetti sull'open source)

- 1. Al termine della realizzazione del progetto l'ente responsabile, entro diciotto mesi dalla comunicazione di cui all' <u>articolo 4, comma 1, lettera d)</u>, trasmette al CCOS una dichiarazione dell'avvenuta realizzazione del progetto, allegando:
  - a) documento di collaudo positivo del progetto;
- b) relazione finale del progetto, contenente una descrizione delle attività svolte e dei relativi prodotti rilasciati dal progetto;
- c) eventuali sorgenti software, i contenuti elaborati e la documentazione che consenta la diffusione e il riuso del progetto;
- d) documentazione e fatture, intestate all'ente responsabile singolo o capofila relative alle spese sostenute dal progetto, in cui si evinca la descrizione dei servizi e l'esatta natura e consistenza di eventuale hardware e software.
- 2. Il CCOS effettua gli accertamenti, anche a campione, su quanto dichiarato e trasmesso ai sensi del <u>comma 1</u> e provvede alla liquidazione del finanziamento dell'importo complessivo ammesso a finanziamento.

#### Art. 7

(Revoca del finanziamento)

- 1. I finanziamenti concessi sono revocati qualora l'ente responsabile, singolo o capofila del progetto finanziato:
  - a) realizza prodotti o attività difformi da quelli previsti dal progetto;

- b) effettua varianti al progetto non autorizzate dal CCOS;
- c) non diffonde i risultati del progetto e/o non rilascia gli eventuali codici sorgente e contenuti elaborati sotto licenza libera e secondo le modalità previste dall'avviso;
  - d) non trasmette quanto previsto all' articolo 6;
- e) non realizza il progetto entro il termine previsto dall'avviso o non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali il finanziamento è stato concesso.
- 2. I finanziamenti revocati, dopo accertamento della somma, sono destinati a successivi progetti nel primo programma utile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 luglio 2012